

Sotto il peso della salute

Si arriva alla pensione ma seguendo iter diversi

**SPECIALE
PENSIONI**

**Pagina a cura
di NICOLA MONDELLI**

La cessazione dal servizio del personale della scuola può avvenire oltre che per raggiunti limiti di età o per dimissioni volontarie anche per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio ma di tale gravità da rendere il lavoratore inabile al lavoro. Condizioni, queste ultime, richieste al personale della scuola, che non sono per niente toccate dall'attesa riforma dello scalone di Maroni, ovvero dall'approvazione in legge entro fine anno del protocollo sul welfare.

Per limiti di età o per dimissioni volontarie si accede al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità; si accede alla pensione di inabilità o inidoneità per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio. Se l'inabilità deriva dall'aver contratto patologie derivanti da causa di servizio, si accede alla pensione diretta privilegiata.

Si tratta, per queste ultime, di pensioni atipiche per accedere alle quali non si segue l'iter ordinario richiesto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità (domanda entro il 10 gennaio, età anagrafica di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne unitamente a un minimo di 20 anni di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

età anagrafica di 58 anni unitamente ad almeno 35 anni di contribuzione per la pensione di anzianità). Il comune denominatore è solo quello della cessazione dal servizio. La cessazione dal servizio per motivi di salute è un fenomeno che, in particolare tra i docenti, sta assumendo proporzioni sempre maggiori.

Un fenomeno che è strettamente collegato al male più diffuso tra gli insegnanti. Un male che secondo una ricerca condotta da Vittorio Lodolo D'Oria, componente del collegio medico per l'inabilità al lavoro della Asl di Milano, è quello mentale causato sia dal lavoro stressante insito nell'attività di insegnamento sia dal senso di frustrazione e di isolamento che tutto il personale della scuola sente intorno a sé.

Due sono le tipologie di cessazione dal servizio per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio: lo status di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa o quello di inidoneità assoluta e permanente allo svolgimento delle mansioni o delle funzioni proprie dell'incarico ricoperto.

Entrambi devono essere diagnosticati dalla commissione medica di verifica istituita presso tutte le di-

rezioni provinciali del tesoro.

L'inabilità

La concessione del trattamento pensionistico di inabilità richiede che il lavoratore, indipendentemente dall'età anagrafica, possa fare valere non meno di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre maturati nell'ultimo quinquennio.

A decorrere dal 1° gennaio 1996,

per effetto della legge 335/1995, il trattamento di pensione da erogare viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata incrementata di un ulteriore periodo compreso tra l'età della cessazione e il

compimento dell'età pensionabile. L'incremento dell'anzianità contributiva non potrà comunque superare il limite dei 40 anni previsto per legge. L'esempio che segue può chiarire meglio il concetto. Con un'età anagrafica di 55 anni e un'anzianità contributiva di 32 anni, l'incremento di tale anzianità sarà di otto anni se l'interessato è in regime m e

di calcolo retributivo; sarà di soli cinque anni se è in regime di calcolo contributivo o misto.

Pensione di inidoneità

Indipendentemente dall'età anagrafica, il dipendente scolastico ritenuto permanentemente inidoneo, sempre per motivi di salute, a esercitare le proprie funzioni o a svolgere le mansioni dal proprio profilo professionale avrà diritto al trattamento pensionistico solo se al momento della cessazione dal servizio potrà fare valere 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di contribuzione. In questo caso la cessazione dal servizio opera d'ufficio a meno che il dipendente chieda di permanere in servizio con utilizzo in altri compiti.

La diretta privilegiata

La pensione diretta privilegiata viene erogata al dipendente della scuola che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto della presidenza della repubblica 30/12/1981 n. 834 tali da renderlo inabile al servizio.



Cesare Damiano

2. Continua

LA SCHEDA

Partita la caccia ai titoli e ai periodi utili per farcela

Tra riscatti a titolo gratuito e altri a titolo oneroso, ecco che cosa si può recuperare

Quali servizi e quali periodi sono utili per maturare, ai fini pensionistici, il requisito dell'anzianità contributiva richiesto dalla normativa vigente al momento della cessazione dal servizio? Una risposta esaustiva alla domanda che sempre più frequentemente si pone il personale scolastico, soprattutto se prossimo alla pensione, richiederebbe molto spazio essendo lungo l'elenco dei servizi e dei periodi che possono concorrere all'acquisizione dell'anzianità contributiva. Si va, infatti, da quelli computabili e/o ricongiungibili d'ufficio o a domanda senza alcun onere, a quelli ricongiungibili ugualmente a domanda ma con oneri a carico del richiedente ovvero riscattabili sempre a domanda e con oneri. In questa sede possiamo limitarci a elencare quelli che sono comuni a tutto il personale.



Marco Staderini
presidente Inpdap

prestati alle dipendenze dell'amministrazione scolastica con contratto a tempo indeterminato e quelli prestati con contratto a tempo determinato successivamente al 1° gennaio 1988. I servizi di ruolo o non di ruolo prestati in altre amministrazioni statali e negli enti pubblici, ivi compreso il servizio militare di leva e quello civile prestato in sostituzione di quello militare.

Senza oneri

È questa la categoria che annovera il maggior numero di servizi e periodi. Quelli comuni a tutti i dipendenti della scuola sono:

* i servizi scolastici prestati antecedentemente al 1° gennaio 1988 i cui contributi previdenziali siano stati versati all'Inps

* i periodi di astensione obbligatoria per maternità in assenza di un rapporto di lavoro;

* i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri, ivi compresi i periodi di interdizione per minaccia di aborto;

* i periodi di assenza dal servizio per motivi di salute o per indisponibilità;

* i periodi di congedo straordinario, in vigenza di un rapporto di lavoro in pubbliche amministrazioni, per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;

* le maggiorazioni previste per i non vedenti, i sordomuti, gli invalidi con grado di invalidità superiore al 74% ovvero iscritti alle prime quattro categorie di cui alla tabella A allegata al decreto n. 834/1981.

A domanda e con onere

Rientrano in questa categoria tutti i periodi assicurativi connessi a servizi prestati presso privati e coperti dall'assicurazione Ago gestita dall'Inps che non abbiano dato luogo a pensione, oltre ai periodi per i quali è stata corrisposta dall'Istituto di previdenza l'indennità di disoccupazione.

Ruolo e non ruolo

L'elencazione di tali servizi e periodi è contenuta negli articoli 13 e 14 del dpr 1092/73 e nei decreti legislativi n. 584/1996 e n. 184/1997. Quelli che ricorrono con più frequenza sono i servizi non di ruolo prestato nelle scuole o in altre pubbliche amministrazioni, senza l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (Ago); i periodi intercor-

Anche il dottorato di ricerca può essere speso nel curriculum

renti tra la decorrenza giuridica e quella economica della nomina a tempo indeterminato non coperti da contribuzione; il corso legale degli studi universitari per il conseguimento del diploma di laurea o diploma universitario; il dottorato di ricerca svolto al di fuori di un rapporto di lavoro con la scuola o altre amministrazioni pubbliche.

Sono ugualmente riscattabili i periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia per periodi antecedenti al 31 dicembre 1996. Tempi e modalità per inoltrare la relativa istanza sono indicati nella nota operativa n. 37 emanata dall'Inpdap in data 23 novembre 2007.

D'ufficio

Rientrano in questa categoria i servizi